



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 33/2015

**OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici** addì **sedici** del mese di **luglio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari di Viale Vittoria n. 14, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si e' riunito, **in sessione Ordinaria, in seduta pubblica, di Prima convocazione**, il Consiglio Comunale, del quale attualmente sono membri i sottoelencati Signori, che all'appello risultano:

	COGNOME E NOME	PRESENTI		COGNOME E NOME	PRESENTI
1	DA RONCO dottor Gianni	Sì	12	ARDUINO Davide	Sì
2	FAVORITO Giovanni	Sì	13	MAZZA Renato	No
3	REMOTO Diego	Sì	14	VOERZIO Roberto	Sì
4	BATTAGLIA Domenico	Sì	15	GIACOMINO Paolo	Sì
5	ORIA Maria Luisa	Sì	16	BRIGNOLO ing. Giovanni	Sì
6	BERSAGLI Sabino	Sì	17	SIESTO Massimo	Sì
7	SCAGLIONE Gaspare	No			
8	GRILLO Giovanni	Sì			
9	PACCHIARDO Monica	Sì			
10	PINSOGLIO Gabriele	Sì			
11	PATTARELLI Giuseppe	Sì			

TOTALE PRESENTI	15
TOTALE ASSENTI	2

Presiede il Signor FAVORITO Giovanni – Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta il Segretario Generale GAVAINI dott.ssa Ilaria.

Sono presenti gli Assessori Signori:

AGRIMANO Giovanni, ARENELLA Vittorio, Arch. MALACRINO Claudio, TUCCI Leonardo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 IN DATA 16/07/2015

OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che gli interventi vengono registrati su supporto digitale e la verbalizzazione avviene come previsto dall'articolo 71 del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, così come modificato con deliberazione consiliare n. 33/2011 in data 29/09/2011.

Il Presidente del Consiglio Comunale ricorda che, come di consuetudine, vengono accorpate in un'unica discussione, riportata all'interno della deliberazione di approvazione del bilancio 2015 (verbale n. 37 in data odierna), i punti all'ordine del giorno dal n. 5 al n. 14, procedendo poi singolarmente alla votazione di ogni deliberazione;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*.

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 maggio 2015, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali è stato prorogato al 30 luglio 2015.

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29 luglio 2014, con cui sono state approvate le aliquote dell'imposta unica municipale per l'anno 2014.

Visto l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015.

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 continuerà a non essere dovuta:

- sull'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- sulle unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da Anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- sulla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sulla casa coniugale utilizzata dal coniuge superstite con diritto di abitazione (art.540 Codice Civile);
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto da personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare civile, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle Cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011;
- immobili ex IACP/ATC regolarmente assegnati qualora possano essere considerati alloggi sociali così come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- immobili costruiti e destinati dalle Imprese Costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati "beni merce".

Viste le modifiche introdotte dall'art.9/bis del D.L. 47 del 28/3/14, convertito in Legge n. 80 del 23/5/2014, il quale ha disposto che, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato quindi che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014.

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015 sulla base delle disposizioni normative vigenti

Ritenuto, quindi, sulla base dell'attuale legislazione e nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA	DETRAZIONI
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA	10,6‰	
UNITA' ABITATIVA CLASSIFICATA NELLA CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE, NELLA QUALE IL POSSESSORE E IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORANO ABITUALMENTE E RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE, E RELATIVE PERTINENZE (1 SOLA PER CIASCUNA CATEGORIA CATASTALE C2-C6-C7).	6‰	€ 200,00
UNITÀ IMMOBILIARE, ESCLUSA QUELLA CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9, CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE	9,6‰	
UNITA' ABITATIVA (E RELATIVE PERTINENZE) POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO CONCESSA IN LOCAZIONE CON CONTRATTO AGEVOLATO. Si applica all'unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998	4‰	

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29 luglio 2014.

Visti i pareri favorevoli, in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Finanze.

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Dato atto che sono presenti in aula n. 15 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione con:

- n. 9 voti favorevoli -
- n. 5 voti contrari (Arduino – Voerzio – Giacomino – Brignolo – Siesto) -
- n. 1 astenuto (Favorito)

su n. 15 presenti e n. 14 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA	DETRAZIONI
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA	10,6‰	
UNITA' ABITATIVA CLASSIFICATA NELLA CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE, NELLA QUALE IL POSSESSORE E IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORANO ABITUALMENTE E RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE, E RELATIVE PERTINENZE (1 SOLA PER CIASCUNA CATEGORIA CATASTALE C2-C6-C7).	6‰	€ 200,00
UNITÀ IMMOBILIARE, ESCLUSA QUELLA CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9, CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE	9,6‰	
UNITA' ABITATIVA (E RELATIVE PERTINENZE) POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO CONCESSA IN LOCAZIONE CON CONTRATTO AGEVOLATO. Si applica all'unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998	4‰	

2) di precisare che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;

4) di dare atto che, a decorrere dall'anno 2015, come risulta dall'elenco dei comuni montani italiani predisposto dall'ISTAT, il Comune di Alpinzano è classificato come NON MONTANO;

5) di dare atto che per quanto non specificatamente previsto o in contrasto con il Regolamento Comunale, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti il tributo;

6) di delegare il responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art.10, comma 4, lettera b) del D.L.35/2013 ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del M.E.F.;

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione,

Dato atto che sono presenti in aula n. 15 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione con:

- n. 14 voti favorevoli -
- n. 1 astenuto (Favorito) -

su n. 15 presenti e n. 14 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 – 4° comma – del T.U.E.L. 267/2000 e smi.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FAVORITO Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE
GAVAINI dott.ssa Ilaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 24/07/2015

Alpignano, li 24/07/2015

/ IL SEGRETARIO GENERALE
CANGINI dottor Massimo

ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva in data _____

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -

per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
GAVAINI dott.ssa Ilaria
